

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 15 - 15 Maggio 1971

Ancora con un nulla di fatto si chiude l'anno scolastico

I Sindacati della Cisnal - Scuola chiedono l'intervento del Ministro

PERCHÈ?

Un altro anno scolastico si avvia rapidamente alla fine e si deve constatare che la soluzione dei problemi della Scuola e del personale che in essa opera o ha segnato il passo o, addirittura, ha subito un regresso.

In pratica l'anno è trascorso nell'attesa degli arretrati. Però si è parlato molto, questo sì! Non è passata settimana senza che qualche rotocalco e alle volte più di uno non abbia portato nelle famiglie italiane l'effigie e le parole dell'on. Misasi sentenziante sulla sua riforma. Dei problemi reali, niente. E allora per il gran parlare c'è una sola spiegazione: esso serve, deve servire a portare l'attenzione della pubblica opinione su alcuni argomenti, di per sé fascinosi, accendendo di speranza gli animi degli sprovveduti, fomentando soltanto gretti velleitarismi.

Alla realtà si attingono, però, gli uomini della Scuola. Poche loro domande sono sufficienti a squarciare i veli di tutte le fumisterie, di tutti i filosofemi e a mettere a nudo i piccoli calcoli di chi della Scuola ha pensato di fare il campo delle proprie grandi manovre.

Perché lo stato giuridico del personale della Scuola continua a giacere in Parlamento contrariamente ai solenni impegni di discuterlo immediatamente presi nel giugno 1969, in base ai quali — è bene non si dimentichi — gli insegnanti sospesero le agitazioni del «giugno caldo»?

Perché sono rimasti lettera morta i corsi abilitanti, la sistemazione del personale non di ruolo, la riduzione a venticinque del numero dei discenti?

Perché non si è corrisposto il compenso per il lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente, di segreteria?

Perché non si è provveduto a risolvere il problema della maggiore occupazione degli insegnanti in conseguenza dell'istituzione dei consigli dei genitori, dei comitati scuola-famiglia, delle assemblee studentesche?

Queste domande, si badi bene, si riferiscono a impegni presi e non mantenuti. Ma se andiamo ai di là degli impegni, a ciò che la realtà di ogni giorno reca in sé, allora la gravità della situazione si mostra in tutta la sua portata.

E' vero o non è vero che il costo della vita in dieci anni è duplicato?

E' vero o non è vero che il personale della Scuola è l'unico tra tutti i dipendenti dello Stato a non avere compensi extra-stipendio per cui più direttamente avverte la crudezza della crisi in atto?

Non sono, questi, problemi sui quali si sarebbe dovuta appuntare la sensibilità di un Ministro che avesse davvero a cuore le sorti del personale che amministra? Perché non ha preso in seria considerazione quanto propostogli dalla CISNAL-SCUOLA in tema di adeguamento degli assegni familiari al reale costo della vita e all'estensione della contingenza sull'intero stipendio?

E non vi sono altri problemi che

(Continua a pag. 3)

La lettera all'on. Misasi

Le Segreterie Nazionali dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA hanno esaminato, nel corso di alcune riunioni, la situazione sindacale del mondo della Scuola.

Ancora una volta si è dovuto prendere atto che i problemi della scuola e del personale che in essa opera hanno segnato il passo.

I Sindacati della CISNAL-SCUOLA hanno deciso di richiamare l'attenzione del Ministro responsabile, riservandosi ogni iniziativa valida a sbloccare la situazione di stallo. In questo quadro, le Segreterie Nazionali del SISME e del SINATE hanno inviato all'on. Misasi, in data 12 maggio, la seguente lettera:

"Abbiamo avuto occasione di intrattenerLa più volte — sempre, purtroppo, per lettera ed una sola volta nel corso di una udienza — sui maggiori problemi della Scuola Italiana, con particolare riferimento alle numerose questioni connesse con la situazione del corpo docente e non insegnante.

I nostri interventi, le Sue promesse non hanno avuto, fino a questo momento, alcun risultato. Lo Stato Giuridico del personale della Scuola ed i maggiori problemi ad esso connessi sono in alto mare.

Volgendo, l'anno scolastico, al termine, Le chiediamo di conoscere, sig. Ministro, il suo pensiero in ordine a tale situazione che appare congelata malgrado ripetute assicurazioni.

Facendo riserva di decidere le iniziative sindacali che riterremo più opportune, Le inviamo i nostri più distinti ossequi".

Funzione e retribuzione

Molto spesso, parlando dei problemi degli insegnanti, ci si trova dinanzi ad una diffusa incomprendenza.

E' da dire subito che questo stato di cose è spiegabile in quanto da noi non si è mai fatto un discorso chiaro sulla figura dell'insegnante per cui, dando prova di assoluta mancanza di sensibilità per certi problemi, di pedissequo adeguamento a schemi ormai superati e di cieca e supina accettazione di proposte avanzate e avvalorate da altri, si è giunti a incasellare e ad equiparare ad ogni costo ciò per cui è necessario essere artisti e scienziati al tempo stesso.

La figura dell'insegnante impone un discorso del tutto particolare: un discorso, cioè, che tenga conto delle caratteristiche che contraddistinguono la sua opera.

Ora, qui, non staremo certo a parlare della "missione" dell'insegnante o della preminenza della sua funzione su quella di altre categorie (anche perché, ognuna, ha la sua particolare importanza) sia perché non vuole essere questo il nostro assunto, sia

perché altri ne hanno già parlato, discusso e scritto in abbondanza ma, soprattutto, per non fare torto all'intelligenza dei nostri lettori i quali tutti facilmente concordano nell'individuare nello insegnante un elemento essenziale nel processo educativo.

Ma tutti, altrettanto facilmente, non potranno non ritenere che la funzione dell'insegnante è differente da quella esercitata da qualsiasi altro dipendente dello Stato.

Questa differenza è basata sul fatto che l'insegnante lavora su un "materiale umano", "vivo", in continua evoluzione; il che comporta l'instaurazione di una molteplicità di rapporti, mai uguali ad un modello prestabilito e sempre rinnovanti nel tempo essendo vario ed estremamente mutevole il "materiale" con il quale egli è a contatto ed impone la ricerca continua di una metodologia che sia adatta, in ogni momento, ad individui pensanti e non a cose.

Da quanto abbiamo detto, discende, chiara, una conclusione: quella dell'insegnante è una figura sui generis, a sé stante, del tutto autonoma.

Individuata, così, la figura dell'insegnante, logica vorrebbe che la sua funzione fosse adeguatamente valutata.

Non staremo a ripetere qui quanto abbiamo avuto modo di scrivere altre volte circa il raffronto con l'operaio qualificato, il portaflettere, il capo cantoniere, il custode.

Diremo, invece, che la valutazione della funzione dell'insegnante è in continuo abbassamento per cui sempre più rimarchevole risulta ai suoi danni l'erosione dello stipendio.

E' un problema, questo, che va esaminato attentamente per i suoi molteplici aspetti.

C'è un aspetto di dignità e di decoro che compete ad ogni persona umana ed in special modo a chi contribuisce a far sì che ognuno diventi tale.

C'è un aspetto economico che non può e non deve essere dimenticato: quella dell'insegnante è l'unica categoria a non percepire indennità extra stipendio per cui ancora più inconsistente ne risulta la retribuzione.

C'è, poi, un aspetto direttamente collegato a quello economico che riguarda il "reclutamento dei cervelli": la bassa remunerazione non invoglia certo a venire alla Scuola i migliori, i quali anzi, se vi sono dentro, se ne allontanano appena possono.

Questa è la realtà. Alla luce di questa realtà è evidente che il discorso sulla funzione e sulla retribuzione dell'insegnante è ancora tutto da fare.

EDELVAIS MOSCHINI

A ROMA NEI GIORNI 26 E 27 MAGGIO

Convocato il Consiglio Nazionale dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA

Altre manifestazioni a Bari, Foggia, Genova, Messina, Catania, Palermo, Caltanissetta — Il 30 maggio a Roma il I Congresso Nazionale dei Modelli Viventi

L'anno scolastico volge ormai al termine e per noi, oltre che di consuntivi, è già tempo di programmi.

In questo quadro, le Segreterie Nazionali dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA nel corso di alcune riunioni hanno deciso di convocare a Roma per i giorni 26 e 27 maggio il Consiglio Nazionale.

Contemporaneamente, le Segreterie Nazionali hanno deciso di tenere dei convegni in alcuni grandi centri.

La Segreteria Nazionale del SISME, inoltre, ha indetto, per il giorno 30 maggio, il Congresso Nazionale dei Modelli Viventi. Si tratta del I Congresso di una categoria altamente benemerita che ogni giorno nelle Accademie e nei Licei artistici affronta con piena consapevolezza il proprio duro lavoro in condizioni di assoluta precarietà e senza una adeguata tutela.

Ecco di seguito il calendario delle manifestazioni decise dai Sindacati della CISNAL-SCUOLA con l'indicazione delle località e dei dirigenti sindacali che le presiederanno:

21 maggio - Bari: Ciammaruconi - Lozzi; Genova: De Bella - Moschini.

22 maggio - Foggia: Ciammaruconi - Lozzi.

26-27 maggio - Roma: Consiglio Nazionale dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA.

30 maggio - Roma: I Congresso Nazionale dei Modelli Viventi.

2 giugno - Messina: De Bella - Moschini.

3 giugno - Catania: De Bella - Moschini; Palermo: Ciammaruconi - Lozzi.

4 giugno - Caltanissetta: Ciammaruconi - Lozzi.

A queste, seguiranno altre manifestazioni, sempre nel mese

di giugno. Perché queste manifestazioni?

Abbiamo detto che è tempo di consuntivi. Ebbene, i Sindacati della CISNAL-SCUOLA estremamente rispettosi dei loro aderenti, ritengono indispensabile sottoporre al giudizio di chi li ha sostenuti l'attività svolta in modo che con un esame attento e scrupoloso possano essere colmate eventuali carenze, eliminati eventuali errori.

Ma, abbiamo detto, è anche tempo di programmi e i Sindacati della CISNAL-SCUOLA avvertono la necessità di un contatto diretto con la periferia, in modo da trarre dalla viva voce dei diretti interessati indicazioni per l'impostazione di un programma d'azione futura che rifugga da sterili verbalismi e che si inquadri nelle grandi linee della politica scolastica propugnata dal Sindacalismo Nazionale.

IN UNA CIRCOLARE
DEL MINISTERO DELLA P.I.

Maestri fuori ruolo e benefici di legge

Il 17 aprile la Direzione generale per l'istruzione elementare ha diramato una circolare avente per oggetto: "Emissione di provvedimenti a favore degli insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge n. 1213". Ecco il testo della circolare: "Da alcuni Provveditori agli studi sono stati formulati quesiti circa la competenza alla emissione, nei confronti del personale indicato in oggetto, di provvedimenti relativi all'applicazione della legge 26 luglio 1970, n. 576 (servizio pre-ruolo); della legge 25 maggio 1970, n. 336 (benefici ex combattenti) e del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (riassetto).

Premesso che con circolare n. 199, prot. 3578/18, in data 11 giugno 1970, fu stabilito che "a decorrere dal 1° ottobre 1970 la competenza ad amministrare gli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo è devoluta ai Provveditori agli studi delle provincie nelle quali i medesimi prestano servizio a quella data", si precisa che i provvedimenti di cui sopra devono essere disposti dai Provveditori agli studi nella cui provincia detti insegnanti sono utilizzati anche se la decorrenza dei provvedimenti medesimi è da fissare con data anteriore a quella del 1° ottobre 1970".

DIRAMATI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Chiarimenti per l'applicazione della legge a favore degli statali ex combattenti

LA CARRIERA DOCENTE SI SVOLGE NELL'AMBITO DELLA STESSA QUALIFICA

A seguito della circolare n. 28 del 22-1-1971, pubblicata nel supplemento n. 4 al B.U. — parte 1ª — del 28-1-1971 e in relazione a quesiti pervenuti al Ministero della Pubblica Istruzione, lo stesso Ministero ha fornito il 27 aprile con la circolare n. 151, prot. numero 24830/254/M chiarimenti in merito all'applicazione della legge 24 maggio 1970 n. 336 concernente "norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Per opportuna documentazione degli interessati, riteniamo utile pubblicare qui di seguito il testo della circolare.

1) Categorie di personale cui è applicabile la legge n. 336.

Sono quelle indicate nell'art. 1 e cioè i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo, i capi d'istituto e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie a questi ultimi equiparate, cioè i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano.

Relativamente ai dipendenti non di ruolo, si precisa che ai benefici indicati dalla legge in oggetto hanno diritto il personale insegnante e non insegnante con diritto al trattamento di quiescenza e previdenza statale con nomina a tempo indeterminato, gli insegnanti elementari e le insegnanti delle scuole materne con nomina triennale ed, infine, gli incaricati universitari, con nomina annuale. I benefici stessi non spettano, invece, ai supplenti temporanei.

Per il personale docente e non docente con nomina a tempo indeterminato che abbia optato per le assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS, si fa riserva di successive disposizioni.

E' opportuno precisare, altresì,

che non hanno diritto di fruire dei benefici in parola i mutilati ed invalidi per servizio né i deportati e internati civili che non abbiano riportato alcuna invalidità in conseguenza della deportazione e dell'internamento.

2) Benefici per i dipendenti in servizio.

I dipendenti in servizio alla data del 26 giugno 1970 (esclusi, quindi, sia i loro familiari ed eredi sia i pensionati), ai sensi dell'art. 1 della legge in argomento possono chiedere, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e, nell'ambito della stessa qualifica, del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione:

— la valutazione di due anni una sola volta nella carriera di appartenenza;

— o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo di prigionia, internamento, ricovero in luoghi di cura, licenze di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento. L'eventuale periodo eccedente, in quanto inferiore a due anni, deve essere valutato ai fini dell'attribuzione degli ulteriori aumenti e della successiva classe di stipendio.

Per gli insegnanti — la cui carriera si svolge nell'ambito della stessa qualifica — i benefici di cui trattasi comporteranno un'abbreviazione nell'attribuzione anche delle successive classi di stipendio (parametri). Per il personale non insegnante la cui carriera si svolge a ruoli chiusi i benefici stessi potranno operare anche ai fini dei passaggi di classe (parametri) soltanto qualora nell'ambito della medesima qualifica siano previsti più classi di stipendio (parametri), ma una volta goduti i benefici in parola in una qualifica, non è consentito riportarli nelle qualifiche successive.

I benefici in argomento possono essere richiesti, dal personale di

ogni categoria, nella carriera di appartenenza e nella qualifica posseduta dagli interessati alla data i cui presentano la relativa domanda.

Quest'ultima potrà essere presentata nel momento prescelto da ciascun beneficiario secondo criteri di maggiore convenienza.

In considerazione della retroattività degli effetti della legge, sancita dall'art. 6, gli interessati potranno chiedere che i benefici predetti siano attribuiti a decorrere da una data compresa tra il 7 marzo 1968 e il 26 giugno 1970 e che si operi il conguaglio degli stipendi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 1969, sempreché a tali date essi fossero già in possesso della qualifica rivestita alla data della domanda.

Condizione, quest'ultima, ovviamente non richiesta per gli insegnanti in quanto la carriera dei medesimi, come già sopra si è accennato, si svolge nell'ambito della stessa qualifica.

Nel caso, però, che la domanda sia presentata successivamente al 25 giugno 1972 e con essa si richieda l'attribuzione del beneficio da data anteriore di due anni a quella della domanda stessa, ai maggiori assegni deve applicarsi la prescrizione biennale di cui al r. decreto legge 19-1-1939, n. 295.

E' opportuno porre in rilievo che, ai fini dei benefici in parola, ogni campagna di guerra deve essere computata come un intero anno di anzianità nella qualifica, anche se la partecipazione a operazioni belliche, nel corso di ciascun anno solare, abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi; e ciò perché — a differenza dell'articolo 2 che prevede l'attribuzione di un aumento periodico di stipendio per ogni anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra — l'articolo 1 si riferisce al numero delle campagne di guerra riconosciute dall'autorità indipendentemente dalla durata del servizio oggetto di tale riconoscimento.

Il periodo "trascorso in prigionia, in luoghi di cura ecc." deve, invece, essere calcolato per la sua effettiva durata anche in aggiunta alla campagna di guerra, tranne che non sia già stato incluso in tali campagne.

Il riconoscimento effettuato ai sensi della disposizione in esame deve intendersi integralmente aggiuntivo e non sia assorbente e sostitutivo rispetto a quelli operati o operabili in virtù di altre norme agevolative preesistenti come ad esempio quelle contenute nel r. decreto 30-9-1922, n. 1290 e successive modificazioni.

In particolare per il personale insegnante il beneficio già riconosciuto per l'art. 6 — secondo comma — della legge 13-3-1958, n. 165 è cumulabile con quello di cui

all'art. 1 della legge 24-5-1970, numero 336.

3) Benefici in caso di anticipato collocamento a riposo.

I soli dipendenti ancora in servizio alla data dell'11 giugno 1970 sono i destinatari dei benefici di cui all'art. 3 della legge. Ai sensi di detto articolo a coloro che hanno chiesto o chiederanno il collocamento a riposo in data compresa fra l'11 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni ovvero, se si tratta di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto, per le impiegate canjugate, dall'art. 126 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3.

Non appare superfluo porre in evidenza:

— che il dipendente statale compreso nelle categorie di cui all'articolo 1 ha, per cinque anni, un vero e proprio diritto alla cessazione immediata del suo rapporto d'impiego e l'Amministrazione non può rifiutare o ritardare l'emissione del relativo provvedimento né per motivi di servizio né per la pendenza di procedimento disciplinare;

— che lo stipendio al quale deve farsi riferimento ai fini di cui trattasi, è quello risultante dopo l'applicazione degli aumenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge.

4) Benefici spettanti all'atto della cessazione dal servizio.

Ai sensi dell'art. 2, coloro che cessano di prestare servizio per qualsiasi causa hanno diritto, a loro scelta, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita e di previdenza:

— all'attribuzione di tre aumenti periodici di stipendio o, se più favorevole, di un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia o in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità (Continua a pag. 4)

PER GLI INSEGNANTI DI APPLICAZIONI TECNICHE

Opportuna iniziativa del SISME

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL in data 6 maggio 1971 ha inviato al Ministro della Pubblica Istruzione, al Sottosegretario sen. Gatti Caporaso, al Capo di Gabinetto, dr. Niuitta, al Direttore Generale, dr. Forte una nota in merito all'applicazione della legge n. 340 a favore degli insegnanti di applicazioni tecniche. Ecco il testo della nota:

"Come è noto alle S.V.III.me, con la legge 28.3.1968 n. 340, gli insegnanti di ruolo di Applicazioni Tecniche, provenienti dalle ex Scuole di Avviamento Professionale, vennero equiparati agli insegnanti di ruolo B delle Scuole Medie.

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL fece subito presente agli organi amministrativi e tecnici del Ministero della Pubblica Istruzione la necessità di valutare per intero il servizio prestato dal personale insegnante prima dell'entrata in vigore della legge n. 340 e ciò uniformandosi ad una corretta interpretazione dell'art. 6 del R.D. 6.5.1923 numero 1854.

Purtroppo la Ragioneria Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione intese interpretare ed applicare la legge in senso restrittivo ed errato, valutando il servizio prestato per metà escludendo l'applicabilità dell'art. 6 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1854.

Numerosi insegnanti di Applicazioni Tecniche ingiustamente colpiti dalla suddetta erronea interpretazione si sono visti costretti a ricorsi giurisdizionali presso il Consiglio di Stato.

Di già con decisione del 17 dicembre 1970, il Consiglio di Stato ha pronunciato decisione in proposito riconoscendo che al ricorrere "passato per effetto della legge 28.3.1968 n. 340 dal ruolo de-

gli insegnanti tecnico pratici delle sopresse Scuole di Avviamento Professionale nel ruolo B dei professori di Applicazioni Tecniche della Scuola Media doveva essere riconosciuta per intero e non in ragione della metà l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza".

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL invita le S.VIII.me, al fine di evitare altri costosi ricorsi giurisdizionali presso il Consiglio di Stato (che certamente

continuerà a seguire la interpretazione sopra citata e quindi, a dare decisioni analoghe alla suddetta), di voler impartire le opportune disposizioni alla Ragioneria Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione perché a tutto il personale insegnante di Applicazioni Tecniche di ruolo, che ha usufruito della legge n. 340, venga riveduto il decreto emesso e venga valutato tutto il servizio prestato nei ruoli per intero".

NOTIZIE IN BREVE

INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA - Con circolare telegrafica n. 160 il 7 maggio il Ministro della Pubblica Istruzione ha comunicato ai Provveditori agli Studi le nuove date relative alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli insegnanti di educazione fisica destinatari della legge n. 832. Ecco la parte essenziale della circolare: "At seguito circolari numero 84 et numero 115, rispettivamente, del 12 marzo e del 3 aprile 1971 disponesi riapertura termini per presentazione da parte insegnanti educazione fisica destinatari legge 19 ottobre 1970, numero 832, domanda trasformazione supplenza temporanea in incarico a tempo indeterminato et domanda sistemazione, trasferimento et nuova nomina ai sensi ordinanza incarichi

11 marzo 1971, termini presentazione domande predette sunt fissati, rispettivamente, at 25 maggio et at 31 maggio 1971".

COMMISSIONE RICORSI - Il ministro della Pubblica Istruzione con circolare telegrafica n. 149 del 24 aprile scorso ha fornito ai Provveditori agli studi alcune precisazioni in merito alla ricostituzione della Commissione ricorsi. Ecco il testo della circolare: "Risposta quesiti pervenuti et con riferimento at disposizioni impartite at paragrafo 4 circolare n. 122 dell'otto aprile 1971 precisasi che in sede ricostituzione commissione ricorsi non susiste alcun impedimento at conferire nuova nomina at personale già facente parte commissione decaduta per decorso biennio (,) ferma re-

stando opportunità assicurare maggior possibile ricambio membri commissione medesima punto"

SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO - Con circolare telegrafica n. 148 del 24 aprile scorso il ministro della Pubblica Istruzione ha fornito precisazioni ai Provveditori agli Studi in merito alla valutazione del servizio scolastico prestato all'estero dagli insegnanti non di ruolo. Ecco il testo della circolare: "Seguito pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 19 aprile 1971 legge 3 marzo 1971 n. 153 precisasi che at fine compilazione graduatorie incarichi e supplenze istruzione secondaria valutazione servizi scolastici prestati all'estero da insegnanti non di ruolo debet essere effettuato in misura doppia at sensi art. 10 legge citata punto"

IN UNA P.D.L. Estensione dei benefici combattentistici

Dai benefici previsti a favore degli ex combattenti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 furono esclusi i mutilati e invalidi per causa di servizio. Ugualmente furono esclusi quei cittadini che, nel corso dell'ultimo conflitto, non parteciparono quali combattenti al conflitto stesso, ma, per esigenze di funzionamento di uffici pubblici e di servizi essenziali, furono mobilitati civili e prestarono, in tale qualità, servizio in città colpite dai bombardamenti aerei o navali.

L'esclusione di queste categorie fu motivata con difficoltà di ordine finanziario; ma il buon diritto non fu contestato da alcuna parte, tanto che il governo accettò due ordini del giorno che lo impegnavano ad assumere iniziative per estendere loro i benefici in parola.

Nessuna iniziativa, ad un anno di distanza, è stata presa dal governo. Tale iniziativa è stata presa, invece dai deputati che affiancano l'azione della CISNAL in Parlamento i quali hanno presentato una apposita proposta di legge — contraddistinta dal numero 3002 — della quale ecco di seguito il testo:

Art. 1
I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore degli ex combattenti ed assimilati sono estesi ai mutilati ed agli invalidi per cause di servizio ed ai cittadini, mobilitati civili che abbiano prestato servizio in città colpite da incursioni aeree o navali.

Art. 2
Alla spesa di lire dieci miliardi occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1971.

LA LETTERA AL DIRETTORE

Servizio militare di leva come servizio a tutti gli effetti

Caro direttore,

torno a chiederti ospitalità per un'altra delle mie lettere... peregrine certo che essa troverà l'abituale accoglienza. Non voglio, però, abusare della tua pazienza e vengo subito al dunque.

L'umanità, e non è certo una mia scoperta, è formata di uomini e di donne. Per tanto tempo le donne hanno svolto un ruolo che le ha fatte definire angeli del focolare domestico anche se, da quel focolare, esercitavano un potere di indubbia portata. Altri tempi. Ora la donna, e anche questa non è una mia scoperta, rivendicando il diritto di parità fra i sessi, è uscita dalla casa e compete direttamente con l'uomo nelle attività che da sempre erano a lui riservate. Sicché, con sempre maggior frequenza, ci imbattiamo in donne avvocato, in donne medico, in donne ingegnere, in donne capitano di lungo corso e via dicendo.

Non è il caso, qui, di discutere se il focolare domestico ci ha guadagnato o no; se ci ha guadagnato o no la donna.

Un fatto, però, è certo. La donna, nell'intraprendere la professione, viene a trovarsi in posizione di vantaggio nei confronti dell'uomo. E mi spiego. Tu, io, tutti gli uomini in genere ad un certo punto della nostra vita abbiamo sospeso la nostra attività o la corsa verso di essa per prestare il servizio militare di leva come preparazione ad assolvere quel dovere sacro di ogni cittadino verso la Patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione.

Lungi da me il pensiero di contestare questo dovere, almeno fino a quando la Società si basa sulle strutture attuali, o di proporre che tale dovere venga assolto dalla donna (anche se, te lo confesso candidamente, caro direttore, non mi dispiacerebbe affatto vedere in uniforme tante belle figliole, naturalmente per puro godimento estetico).

Stando così le cose è necessario però, a mio avviso, attenuare in qualche modo, non potendolo proprio eliminare, lo scompenso che la donna ha procurato all'uomo nel momento in cui ha fatto valere il suo diritto di parità.

La mia proposta è semplice: riconoscere il servizio militare di leva come servizio prestato a tutti gli effetti. Mi sembra una proposta giusta che, per limitarci al campo della Scuola, verrebbe a compensare l'uomo, sebbene a posteriori e soltanto in parte, delle supplenze non fatte, del ritardo nell'espletamento del corso.

Se anche tu, caro direttore, condividi la giustizia della mia proposta, ti prego di renderti parte attiva perché la CISNAL prenda l'opportuna iniziativa in campo parlamentare.

Di ciò, puoi esserne certo, le saranno grati gli uomini che vedrebbero ristabilito a loro favore un equilibrio turbato e anche le donne le quali, così, non sarebbero più debitrice di niente a nessuno.

Nel ringraziarti per l'ospitalità che mi concedi, abbiti, caro direttore, i cordiali saluti dal tuo

Ulisse

Sulla riforma universitaria esplodono i contrasti

Approvati finora quarantadue articoli con numerosi emendamenti

Il Senato, proseguendo l'esame della proposta di legge sulla riforma universitaria, ha approvato, finora, quarantadue articoli.

Le discussioni portano, spesso, alla sostituzione completa del testo approvato e proposto dalla apposita Commissione che, come si ricorderà, lavorò su di esso per ben ventiquattro mesi.

Queste sostituzioni dicono che il provvedimento non era davvero perfetto e, soprattutto, dimostrano ancora una volta che sui problemi della Scuola i punti di vista dei partiti del regime sono talmente difformi che persino una virgola costituisce un ostacolo insormontabile. In queste condizioni, la maggioranza si spacca, e questo non è un gran male, oppure regna sovrano il compromesso, con il risultato di avere, nello stesso articolo,

disposizioni addirittura contrastanti.

Una prova di quanto abbiamo detto è costituito dall'andamento della discussione sugli articoli 41 e 42.

Dopo una serie di colloqui fra gli esponenti della maggioranza, l'emendamento Codignola, sulla cui votazione era venuto a mancare il numero legale, è stato respinto a scrutinio segreto con 83 voti favorevoli, 109 contrari e quattro astenuti. E' stato invece approvato, con alcune modifiche, con votazione per alzata di mano (hanno votato a favore i gruppi di maggioranza, si sono astenuti missini e liberali, ed hanno votato contro i gruppi di sinistra) lo emendamento presentato allo stesso articolo 41 dal sen. Carraro ed altri senatori democristiani.

In base all'emendamento ap-

provato, il Consiglio di Ateneo sarà così composto: 36 docenti di ruolo, 24 studenti, 12 ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento, otto appartenenti al corpo non insegnante, otto membri designati dalla regione (di cui almeno tre del mondo del lavoro), quattro designati dalla provincia e quattro dal comune, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze e la presenza anche di personalità del mondo della cultura, delle professioni e della economia.

E' rimasta la norma che stabilisce che il Consiglio di ateneo elegge tra i docenti di ruolo il rettore e, a voto limitato, una Giunta costituita da un numero di componenti del Consiglio stesso pari, per ogni categoria, a un quarto del numero indicato dall'articolo per i membri del Consiglio di ateneo.

Con una norma aggiuntiva è stato stabilito che per le università con un numero di studenti inferiore ai diecimila, il Consiglio di ateneo è composto dalla metà dei membri indicati per le università maggiori. Il rettore non potrà essere immediatamente rieletto più di una volta.

Il successivo articolo 42, relativo alla composizione del Consiglio di Dipartimento, è stato sostanzialmente approvato nel testo della Commissione.

Successivamente sono stati approvati due articoli aggiuntivi voluti dai socialisti che riguardano i modi di elezione sia del Consiglio di ateneo che del Consiglio di Dipartimento.

Il primo articolo aggiuntivo stabilisce che nella prima applicazione della legge, i docenti di cui si parla nei due articoli come componenti dei due Consigli "sono comprensivi dei docenti di ruolo e dei docenti incaricati: essi costituiscono un corpo elettorale attivo e passivo unico". Ed inoltre che tra gli eletti almeno la metà deve essere costituita da professori di ruolo. E' una norma transitoria, ma che ha un particolare interesse nella prima applicazione della legge e risolve le divergenze che si erano avute sull'argomento.

Il secondo articolo aggiuntivo stabilisce che, per le elezioni delle singole rappresentanze nei due Consigli, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i componenti delle rispettive categorie. E per la rappresentanza studentesca precisa che sono elettori ed eleggibili nel Consiglio di Dipartimento tutti gli studenti che abbiano fatto atto di iscrizione nel Dipartimento. Con questa norma saranno elettori ed eleggibili persino i gatti. Povera Università!

PROFESSORI FUORI RUOLO

Approvato un provvedimento per l'immissione in ruolo

La Commissione pubblica istruzione della Camera ha approvato, in sede deliberante, un provvedimento per la immissione nei ruoli della scuola media dei professori "fuori ruolo".

Il provvedimento, che risulta dalla unificazione di ben 24 proposte di legge, prevede nuovi metodi per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento

nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori e nuove tecniche per l'immissione nei ruoli.

La legge si compone essenzialmente di tre parti.

Nella prima si prevede che, d'ora innanzi, le abilitazioni saranno conseguite dopo la laurea non più con esami di tipo tradizionale, ma con corsi annuali a carattere pedagogico e didattico con riferimenti alle discipline da insegnare e con esercitazioni pratiche di tirocinio.

Nella seconda parte si prevedono corsi speciali per coloro che sono già in servizio senza l'abilitazione. Costoro, se provvisti di titolo specifico, frequenteranno un corso a carattere pedagogico della durata di quattro mesi; se invece sono sprovvisti di tale titolo oltre a questo corso ne frequenteranno un altro di analoga durata riguardante le materie da insegnare.

Nella terza parte del provvedimento vengono stabilite norme per la compilazione di graduatorie ad esaurimento per l'immissione nei ruoli del personale fornito di abilitazione (sia conseguita con i vecchi sistemi che con i nuovi) che abbiano almeno due anni di servizio.

La legge riguarda anche gli attuali docenti degli istituti professionali e degli istituti d'arte.

Il provvedimento, prima di diventare definitivo, dovrà passare all'esame del Senato.

Convegni e Congressi

Scuola dell'obbligo a pieno tempo

Organizzato da "Scuola e Città" nei giorni 17 e 18 aprile si è svolto ad Abbazia San Salvatore (Siena) un Convegno sul tema: "La Scuola dell'obbligo a pieno tempo".

Ai lavori è stato presente il nostro direttore, Moschini.

Va subito detto che il Convegno, dal punto di vista partecipazione e qualificazione, ha avuto un grosso successo, addirittura al di là delle attese degli organizzatori i quali da ciò hanno tratto meritata soddisfazione per gli sforzi compiuti. Il successo del Convegno testimonia anche come i problemi della Scuola siano profondamente sentiti dal corpo docente.

Detto questo, non possiamo, però, passare sotto silenzio al-

cuni limiti rivelati dal Convegno.

Anzitutto, il tema. Perché limitare il "pieno tempo" alla scuola dell'obbligo? Noi pensiamo, al di là di quelle che possono essere le necessità di ordine contingente, quali l'assenza dei genitori impegnati nel lavoro, che la Scuola, tutta la Scuola deve essere a tempo pieno per potere rispondere in modo adeguato alla sempre maggiore richiesta culturale da parte delle nuove generazioni.

Poi, di tutto si è parlato; meno, o troppo poco, di ciò che il tema richiedeva: sperimentazione, verifica, comunità invadente o ricevente e via di questo passo. Né poteva essere altrimenti data la forte accentuazione politica, per di più a senso unico, impressa agli interventi, tanto che alla fine, indipendentemente da alcuni pregevoli discorsi, in molti ci si è chiesti se dal Convegno fosse scaturito qualcosa di concreto. Domanda giustificata anche dal contesto del documento finale che, per la sua genericità, può andare bene per un qualsiasi tema.

Comunque, il successo del Convegno è una nota sicuramente positiva che fa bene sperare per il futuro della Scuola contro l'abulia, l'alchimismo, la mancanza di volontà a fare ciò che deve essere fatto.

Istituzioni concertistiche nella vita italiana

Per iniziativa dell'Associazione Italiana Attività Concertistiche, aderente all'AGIS, si è tenuto a Sanremo — nei giorni 30 aprile, 1 e 2 maggio — un convegno a carattere nazionale per discutere le funzioni e l'attività delle istituzioni concertistiche nella vita culturale italiana.

Al convegno hanno partecipato parlamentari, musicisti, giornalisti

ed esperti delle organizzazioni professionali e sindacali del settore.

Per la CISNAL-Scuola ha partecipato il prof. Giuseppe Ciannarucconi, Vice Segretario Nazionale del SISME-CISNAL.

Fra i temi in discussione, uno di particolare nostro interesse: "le attività musicali per i giovani". Relatore ufficiale del tema, il maestro Piero Rattalino di Milano.

Sull'argomento ha preso la parola il prof. Giuseppe Ciannarucconi, affermando che la CISNAL ritiene che la musica, al pari delle altre discipline, è elemento indispensabile nel contesto della maturazione culturale dell'individuo. Come tale, quindi, essa deve entrare nella Scuola per contribuire, con un'apposita didattica alla maturazione dell'individuo: dalla scuola materna all'università.

La tesi svolta dal prof. Ciannarucconi è stata seguita col massimo interesse dai convegnisti che hanno vivamente applaudito l'oratore al termine dell'esposizione.

Sindacato Nazionale Musicisti

Il Sindacato Nazionale Musicisti ha tenuto il proprio Congresso a Roma nei giorni 23 e 24 aprile.

Ai lavori ha partecipato una delegazione della CISNAL-SCUOLA; il Segretario Nazionale del SISME, nel portare ai congressisti il saluto dei Sindacati Nazionali, ha messo in rilievo il grande interesse della CISNAL-SCUOLA alla introduzione dell'insegnamento della musica in ogni ordine e grado della Scuola ravvisando in esso un valido mezzo educativo per lo sviluppo integrale della persona umana.

Il prof. De Bella ha esaminato anche il problema degli insegnanti di musica sotto il profilo della tutela sindacale auspicando per la categoria una dignitosa collocazione nell'ambito della Scuola.

Le parole del Segretario Nazionale del SISME attentamente seguite sono state poi calorosamente applaudite.

Perché?

(Continua da pag. 1)

toccano ancora direttamente il personale della Scuola? Forse che l'espansione scolastica non è una realtà? Le conseguenze, che si traducono almeno in un maggiore sforzo lavorativo, in un maggiore impegno di preparazione, vengono a pesare, però, tutte sugli insegnanti senza alcuna contropartita. Non è, questo, sfruttamento?

E perché non si è affrontato il problema, sempre proposto dalla CISNAL-SCUOLA, della reversibilità della pensione e della buonuscita senza distinzione di sesso: problema morale oltre che di giustizia?

Quanti altri « perché » potremmo porre!

Tra tanti aspetti negativi, una sola certezza, amara: ancora una volta un anno perso. Sappiano almeno gli uomini di Scuola trarre le dovute conclusioni.

e. m.

M. A. R. C.

RICAMI CLASSICI

Roma

Assistenti e animatori delle attività complementari Legge ex combattenti

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato in data 20 aprile u.s. l'ordinanza avente per oggetto: «Nomine degli insegnanti con funzioni di animatori delle libere attività di assistenti alla prescuola e all'interscuola di scuola media per lo anno scolastico 1971-72». Ecco il testo dell'ordinanza.

Art. 1.

Coloro i quali aspirano ad essere nominati, per l'anno scolastico 1971-72, in qualità di insegnanti con funzioni di animatori delle libere attività complementari nei doposcuola media devono presentare apposita domanda ai presidi entro il 10 settembre 1971, in carta legale.

Gli aspiranti, che devono essere in possesso almeno di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, sono tenuti ad indicare nella domanda: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo; devono inoltre, dichiarare se sono in possesso della cittadinanza italiana, se sono iscritti nelle liste elettorali e presso quale Comune, se hanno riportato condanne penali passate in giudicato e sanzioni disciplinari. La firma in calce ad ogni domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali di ruolo e non di ruolo e per gli insegnanti che si trovino in servizio durante il corrente anno scolastico è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio o Istituto presso il quale prestino servizio.

Nella domanda gli aspiranti devono altresì indicare il tipo di attività per la quale chiedono la nomina, allegando alla domanda medesima ogni documento che valga ad attestare la propria competenza in ordine a tale tipo di attività.

Deve inoltre essere allegato:

- a) certificato di laurea o di diploma di istituto di secondo grado e copia autentica o fotografica autenticata;
- b) certificati di servizio nelle scuole secondarie, compresi quelli relativi al servizio reso per le ore di studio sussidiario nel doposcuola o con funzioni di assistente alla prescuola o all'interscuola o di animatore delle libere attività complementari;
- c) attestato di frequenza ai corsi di formazione per insegnanti assistenti alla prescuola e all'interscuola o per animatori delle libere attività complementari;
- d) diploma o certificato di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e copia autentica.

Gli aspiranti di cui al presente articolo possono presentare domanda per una sola provincia e per non più di 20 istituti; ogni domanda deve contenere la completa elencazione delle altre analoghe domande inviate ai capi d'istituto, insieme alla esplicita attestazione di avere presentato domanda di una sola provincia. Una sola domanda deve essere corredata dalla documentazione originale; le altre sono corredate dalla copia, in carta libera, dei documenti allegati alla prima, alla quale deve esser fatto preciso riferimento in ogni copia. In calce ad ogni copia l'interessato deve apporre una dichiarazione da lui firmata, attestante, sotto la propria responsabilità, che la copia è conforme all'originale. Per la documentazione originale è tuttavia ammesso il riferimento a quella allegata alla domanda di supplenza eventualmente presentata dallo aspirante ai sensi dell'art. 21 dell'Ordinanza ministeriale 11 marzo 1971.

Art. 2.

Solo i quali aspirano ad essere nominati, per l'anno scolastico 1971-72, in qualità di insegnanti con funzioni di assistenti alla prescuola e all'interscuola nella scuola media devono presentare apposita domanda ai presidi entro il 10 settembre 1971, precisando se la domanda si riferisce solo alla prescuola o solo alla interscuola o ad entrambe tali attività. Gli aspiranti devono essere in possesso almeno di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Per le modalità di redazione e di presentazione della domanda e della relativa documentazione, valgono le norme di cui al precedente articolo.

Direttore responsabile
EDELVAIS MOSCHINI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

CESSIONE QUINTO STIPENDIO

A 10-5 E MENO ANNI

INTERESSI
E SPESE MODICHE

CELERITÀ
MASSIMA

C. I. F. Via Ancona, 21
Tel. 851.148 - (00198) Roma

Il preside, ricevute le domande di cui ai precedenti articoli, compila, per ogni tipo di attività, una graduatoria degli aspiranti alla nomina in qualità di animatori delle libere attività complementari e compila altresì separate graduatorie per gli aspiranti al servizio di assistenti alla prescuola e degli aspiranti al servizio di assistenti all'interscuola.

Nelle graduatorie di cui al precedente comma gli aspiranti sono inclusi secondo il punteggio risultante alla valutazione dei titoli effettuati a norma dell'annessa tabella a parità di punteggio, la precedenza è determinata in base all'articolo 25 dell'Ordinanza ministeriale 11 marzo 1971.

Le graduatorie, di cui deve essere trasmessa copia al Provveditore agli studi, sono pubblicate all'albo della scuola entro il 5 settembre 1971, e vi restano affisse.

Art. 4.

Coloro i quali abbiano prestato servizio in qualità di insegnanti con funzioni di animatori delle libere attività complementari, ovvero di assistenti alla prescuola e all'interscuola, nell'anno scolastico 1970-1971, per il periodo indicato nell'art. 9 (13° comma) e nell'art. 13 dell'Ordinanza ministeriale 11 marzo 1971, hanno titolo ad essere confermati nelle medesime classi e per la medesima attività nell'anno scolastico 1971-72, salvo motivato parere sfavorevole del preside, sentito il consiglio di presidenza.

Gli interessati dovranno, a tal fine, presentare apposita istanza entro il 30 giugno 1971 ai rispettivi capi d'istituto, corredata dal certificato di servizio relativo all'anno scolastico 1970-71.

Art. 5.

I capi d'istituto procederanno alle conferme e alle nomine di cui ai precedenti articoli con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico. Prima di tale data devono essere autorizzate dal Provveditore agli studi le attività di prescuola, di interscuola e di doposcuola.

Art. 6.

Ad un medesimo docente che vi abbia titolo possono essere conferite ore di

libere attività complementari, ore di studio sussidiario e ore di insegnamento per un orario che complessivamente non comporti una retribuzione base superiore a quella spettante ad un professore di ruolo di prima nomina di scuola media

Art. 7.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme contenute nella presente ordinanza è ammesso ricorso alla commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nei termini e con le modalità di cui all'art. 32 dell'Ordinanza ministeriale 11 marzo 1971.

Art. 8.

In considerazione del contributo che gli animatori delle libere attività possono dare alla conoscenza dell'alunno ai fini della formazione della personalità, che è il vero scopo di ogni attività scolastica — sia essa materia di studio o libera attività —, si segnala ai capi di istituto l'opportunità che gli animatori partecipino ai Consigli di classe, senza paraltro esercizio di potere deliberativo ai fini dell'assegnazione dei voti.

Concorso negli istituti per le attività marine

Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'8 aprile 1971 è apparso il bando di Concorso per titoli ed esame a cinque posti di preside negli istituti professionali per le attività marine.

La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, con raccomandata, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale, div. 1ª, giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale sopra citata.

Concorso a posti di preside negli istituti professionali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 10 aprile scorso è apparso il bando del Concorso per titoli ed esame a ottanta posti di preside negli istituti professionali per l'industria, l'artigianato. Ecco il testo del bando:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame ad ottanta posti di presidi negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

- a) i professori ordinari degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, i quali alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusioni di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e siano in possesso di una delle seguenti lauree in materie tecniche: ingegneria chimica e farmacia, chimica industriale, chimica tecnica, fisica, matematica e fisica, scienze matematiche, architettura, ingegneria chimica;
- b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale che siano in possesso di una delle lauree indicate nella lettera a) e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito la idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici industriali, ovvero siano stati

inclusi in una delle graduatorie previste dal titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici industriali;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947 n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934 n. 1880.

Fermi restando i requisiti di servizio e di laurea, specificati alla lettera a), possono altresì partecipare al concorso i professori che, pur appartenendo attualmente ad altro ruolo, abbiano precedentemente appartenuto ai ruoli degli insegnanti degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato o degli istituti tecnici industriali, conservando il diritto ad esservi restituiti, nonché i professori che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di istituti professionali o tecnici, abbiano conservato titolo al passaggio rispettivamente a cattedre di istituti professionali per l'industria e l'artigianato od istituti tecnici industriali.

Ai fini dell'ammissione al concorso, indetto con il presente decreto, è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'ammissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonché il servizio prestato in istituzioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (art. 25).

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di prima categoria.

Art. 3.

I titoli valutabili, ai fini del concorso di cui al presente decreto, sono i seguenti:

- a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;
- b) titoli di studio e di cultura;
- c) attività professionale.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale, div. 1ª, entro la mezzanotte del sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Della tempestività dell'arrivo della domanda e dei documenti fa fede unicamente il timbro a data apposta sulla domanda stessa dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna per il ritardo o disguidi di do-

(Continua da pag. 2)

contratte presso reparti combattenti, in prigione o in internamento; — ovvero al conferimento della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta (per le carriere in cui è prevista la qualifica superiore).

Quest'ultimo beneficio può essere richiesto, oltre che dagli stessi dipendenti, anche dai loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità.

I destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 2 in argomento sono, oltre che i dipendenti in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge, anche i pensionati statali ex combattenti o invalidi di guerra ecc. che siano cessati dal servizio per qualsiasi causa (limiti di età, dispensa dal servizio, decadenza, dimissioni volontarie eccetera), da una data compresa fra il 7 marzo 1968 (giorno da cui decorrono gli effetti giuridici della legge) e il 26 giugno 1970 (data in cui la legge medesima è entrata in vigore).

Si sottolinea che per ottenere i benefici di cui al citato art. 2, a differenza di quanto dispongono gli articoli 1 e 3, non è prescritta una domanda dell'interessato, tranne che questi intenda avvalersi della facoltà di scelta di cui al 2° comma del medesimo articolo 2.

Pertanto, l'Amministrazione deve concederli d'ufficio al momento della liquidazione del trattamento di quiescenza oppure ora per allora nel caso in cui la liquidazione fosse già stata eseguita.

Si fa, infine, presente che ai sensi e per gli effetti del citato 2° comma dell'art. 2, la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta potrà essere chiesta ogni qualvolta il conferimento di essa comporti un beneficio maggiore degli scatti aggiuntivi di stipendio

previsti dal 1° comma dell'articolo. Detta qualifica può altresì essere richiesta nel caso che l'interessato abbia già conseguito in quella attuale, in virtù dei normali aumenti periodici e di quelli speciali previsti dall'art. 1, un trattamento economico maggiore di quello iniziale della qualifica successiva, avendo egli diritto, in tal caso, di ottenere, nella nuova qualifica, gli aumenti periodici necessari per conseguire uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello di cui è in godimento.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza verrà cioè liquidato in base al trattamento di attività cui avrebbe avuto diritto se la qualifica superiore gli fosse stata attribuita, a titolo di promozione o di nomina, alla vigilia del suo collocamento a riposo.

In ogni caso il beneficio consisterà in tre aumenti periodici per il personale insegnante e non insegnante non di ruolo il quale, non avendo sviluppo di carriera, ha diritto al trattamento economico commisurato alla classe iniziale di stipendio della rispettiva qualifica.

5) Personale che ha chiesto o chiederà la cessazione dal servizio dall'11-6-1970 in poi.

Ai dipendenti che per aver chiesto l'anticipato collocamento a riposo, hanno diritto ai benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336 e a coloro che, cessati dal servizio per qualsiasi causa, sono destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge medesima, spettano anche i benefici previsti dall'art. 1 purché fossero già in servizio alla data del 26-6-1970.

Nei confronti dei dipendenti, i cui provvedimenti di carriera e di trattamento economico sono rimasti nelle attribuzioni di questo Ministero, le competenti Direzioni Generali, Ispettorati e Servizi Centrali provvederanno ad applicare tutte le disposizioni contenute nella legge n. 336 con due separati decreti di cui uno concernerà i benefici previsti dall'art. 1 e l'altro i benefici di cui agli articoli 2 e 3.

In attesa del perfezionamento dei provvedimenti agli interessati sarà attribuito il trattamento provvisorio di quiescenza.

Per i dipendenti i cui provvedimenti di carriera e di trattamento economico sono stati demandati — a seguito del decentramento amministrativo — alle Università e ai Provveditorati agli studi, le Direzioni Generali, Ispettorati e Servizi Centrali del Ministero disporranno il collocamento a riposo attribuendo agli interessati la pensione provvisoria e facendo riserva, nel relativo decreto, di determinare successivamente lo stipendio dovuto in applicazione delle varie norme di cui alla legge n. 336; stipendio che sarà, poi, preso a base per il calcolo del trattamento definito di quiescenza. La determinazione di detto stipendio sarà effettuata appena, nei confronti degli stessi dipendenti, gli Organi periferici avranno attribuito i benefici di cui all'art. 1 della legge in parola e inviato la copia del decreto registrato alla rispettiva Direzione Generale, Ispettorato o Servizio Centrale. L'Ufficio centrale competente determinerà poi, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge, il trattamento economico finale ed invierà gli atti relativi a ciascun dipendente, all'Ispettorato pensioni il quale, a sua volta, provvederà all'emissione del decreto di concessione della pensione definitiva.

Per quanto riguarda, poi, gli insegnanti elementari, l'attribuzione di tutti i benefici di cui alla legge in argomento sarà disposta dai Provveditori agli studi con un unico provvedimento, copia del quale sarà inviata all'Ispettorato per le pensioni di questo Ministero, congiuntamente agli altri atti relativi a ciascun dipendente ai fini della emanazione del decreto concernente il definitivo trattamento di quiescenza.

Si precisa, inoltre, che per il personale non di ruolo, i provvedimenti di cessazione dal servizio in applicazione delle norme in argomento, rientrano nella competenza: a) dei Provveditorati agli studi, per il personale insegnante e non insegnante in servizio presso gli Istituti e Scuole di istruzione secondaria; b) delle Università, per il personale in servizio presso le Università stesse; c) delle Direzioni Generali e Ispettorati del Ministero, per il restante personale non di ruolo.

Si comunica, infine, che nella domanda per ottenere i benefici in oggetto può essere fatto riferimento alla documentazione già inoltrata in precedenza all'Amministrazione.

Art. 5.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina, o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.